FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
TRIBUNALE FEDERALE

Prot. n. 26/2017 TF
Proc. n. 30/2017 RG PF
Proc. n. 30/2017 RG CONI

Decisione n.27 del 23/10/2017
Depositata in data **06/11/2017**

Il Tribunale Federale, composto come segue.

Dott. Ilio Poppa presidente
Avv. Marco Baliva relatore
Avv. Gianpiero Orsino componente

con l'assistenza della Segretaria del Tribunale Federale Raffaella Felici, nella seduta del 23 ottobre 2017 ha emesso la seguente decisione nel procedimento di cui sopra, nei confronti di :

Pasquale GIULIANI
- GS ATLETICA STRACAGNANO (FG268)
- Pasquale GIULIANI per la violazione degli artt. 1,1^ comma e 2, 1^ e 2^ comma del Regolamento di Giustizia, nonché 1, 1^ comma, 2 e 3 del Codice di comportamento sportivo CONI poiché, in occasione della "4^ Ultramaratona del Gargano" svoltasi a Cagnano Varano il 10/06/2017, contravveniva a regole elementari di organizzazione della gara o comunque non sovraintendeva nella sua veste, affinchè le stesse regole non venissero violate tanto che: a) le iscrizioni venivano consegnate dopo la partenza con gli atleti aggiunti all'ultimo momento; b) all'arrivo gli atleti avevano colori non corrispondenti alla gara svolta (10km., mezza maratona, maratona o 50 km); c) chip e numeri in molti casi non coincidevano con l'atleta o coincideva solo uno dei due; d) la gara non aveva un tempo limite; e) l'ambulanza e il medico sono andati via alle ore 21,30 lasciando gli atleti ancora in gara privi di assistenza sanitaria; f) mancava un punto medico all'arrivo; g) il giudice, accompagnato al giro di boa, è stato abbandonato da solo sulla strada di campagna, sotto il sole cocente dalle ore 15,00 alle ore 20,30.
In Cagnano Varano il 10/06/2017
- GS ATLETICA STRACAGNANO ai sensi dell'art. 1 comma 3 lett. a) del Regolamento di Giustizia per essere la predetta Società oggettivamente responsabile di quanto sopra con riguardo al Presidente Giuliani.

FATTO E DIRITTO

La Procura Federale procedeva a deferire il sig Giuliani e la società GS atletica Stracagnano, per le violazioni di cui all'atto di incolpazione e sopra riportate.
Le violazioni riguardano presunta e grave violazione del regolamento di Giustizia, dello statuto federale e del Codice di comportamento del Coni perché il sig Giuliani e la sua società avrebbero organizzato la competizione Ultramaratona del Gargano omettendo una serie cautele e violando una serie di prescrizioni doverose per l'organizzazione di una competizione ben elencate dalla Procura Federale.

L'iniziativa della Procura conseguiva ad espressa relazione e rapporto arbitrale del Giudice d'appello della competizione sig. Michele Morena, inoltrato alla comitato regionale Gruppo Giudici Gare del 18.7.17.

Il tesserato e la sua società inviavano memorie, nelle quali riscontravano, censurandole, punto a punto le contestazioni della Procura Federale, allegando anche una dichiarazione di un atleta partecipante, che manifestava il gradimento per la competizione e la sua organizzazione

All'udienza del 23 ottobre 2017 compariva davanti al Tribunale Federale la Procura Federale, rappresentata dal procuratore avv. Alfredo Montagna, il quale, al termine della relazione introduttiva, dopo breve discussione chiedeva, alla luce degli atti di indagine e della valutazione di di ogni altro successivo elemento assunto, la condanna del sig Giuliani alla inibizione per gg 60,. e per la società GS Atletica Stracagnano l'ammenda di € 1.000,00.

Il comportamento degli indagati risulta in violazione alle norme contestate e ciò per i motivi che seguono.

La contestazione della Procura muove dalla relazione del Giudice d'Appello presente alla manifestazione sig. Michele Morena.

E' opinione, più volte consolidata di questo Organo di Giustizia che la relazione proveniente dal un soggetto che all'interno dell'ordinamento abbia delegata una funzione di particolare rilevanz, credibilità e autorevolezza, quale un arbitro o un giudice di gara, debba avere una rilevanza processuale qualificata rispetto alle ordinarie testimonianze.

Il ruolo di giudice di gara, e la capacità che allo stesso l'ordinamento conferisce l'autorità, ad esempio, di asseverare i risultati di una competizione, rendono ciò che egli riferisce, nella sua specifica qualifica e qualità, di rilevante superiore credibilità rispetto a qualsivoglia altra dichiarazione proveniente da soggetto, non avente tali qualifiche e tale autorevolezza.

A fronte e nei confronti di quanto riferito dal giudice sig Michele Morena, la società organizzatrice e il suo presidente non apportano al giudizio elementi di prova consistenti, e tali da smentire il contenuto della relazione che ha dato sfogo a questo procedimento disciplinare.

Ed allora questo Tribunale deve necessariamente ritenere provati i fatti oggetto del deferimento, in quanto supportati da relazione proveniente da autorità sportiva qualificata e munita di poteri tali da confermare la credibilità di quanto riferito.

Da ciò consegue che la responsabilità disciplinare degli incolpati, anche in assenza di una opponibile costruzione probatoria di segno contrario da parte degli stessi, debba ritenersi provata e quindi sussistente.

Alla ritenuta conferma dei fatti contestati, consegue la valutazione di particolare gravità delle violazioni contestate, e quindi la necessità di applicare la sanzione richiesta dalla Procura.

L'organizzazione delle competizioni deve essere improntata nel rispetto delle norme regolamentari in materia, e non può essere lasciata alla improvvisazione, sia sotto il profilo della sicurezza degli atleti e dei giudici, sia sotto quello della regolarità della competizione, e della redazione delle classifiche.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, riconosciuta la responsabilità per i fatti di cui al deferimento applica al tesserato Pasquale GIULIANI la sanzione della inibizione di gg. 60, e alla GS ATLETICA STRACAGNANO la sanzione della ammenda di € 1.000,00

Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti.
Roma, 23 ottobre 2017

Il Relatore
Avv. Marco Baliva

Il Presidente
Dott. Ilio Poppa

Il segretario

Raffaella Felici